

# **“Gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento e le strategie di potenziamento”**

## **Le buone prassi didattiche**

**Centro Territoriale di Supporto per le nuove tecnologie inclusive  
di Venezia**

**9 novembre 2017**

**Dott.ssa Loredana Baldassarra  
formatrice A.I.D.**

# Dalle norme ... alla didattica

**Dalle norme**



**alle buone prassi didattiche**

**un percorso in evoluzione verso una  
scuola inclusiva**

# Scuola inclusiva

*L'educazione inclusiva* è un processo continuo che mira a offrire educazione di qualità per tutti, rispettando diversità, differenti bisogni e abilità, caratteristiche e aspettative educative degli studenti e delle comunità, eliminando ogni forma di discriminazione e assumendo come fondamentale il concetto non deficitario di "differenze" (UNESCO, Ginevra 2008).

# Scuola inclusiva

- **Riconosce la diversità presente in ciascuno dei soggetti**
- **Considera la diversità una ricchezza da valorizzare, non un limite o una mancanza**
- **Opera per il massimo sviluppo possibile delle potenzialità di ciascuno**

# Scuola inclusiva

**Non approccio clinico ma educativo**

tale da permettere di **individuare strategie e metodologie di intervento rispondenti alle esigenze educative personalizzate**

per il

**successo formativo di ciascuno**

# Scuola inclusiva

*«La scuola è luogo di apprendimento e, insieme, di costruzione dell'identità personale, civile e sociale.»*

*Questo significa mettere ciascuno in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé e l'acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili.*

*Nessuno – questo è l'obiettivo - deve rimanere indietro, nessuno deve sentirsi escluso.»*

*(MIUR ATTO DI INDIRIZZO 2009 MIUR)*

# Dalle norme ... alla didattica

**LA NORMATIVA**

**ORIENTA - INDIRIZZA – STIMOLA AD EVOLVERSI -  
VINCOLA**

**LA PROFESSIONALITÀ DOCENTE**

# **NORMATIVA GENERALE**

- **Costituzione della Repubblica;**
- **Legge 517/77;**
- **Legge 59/97;**
- **DPR 275/99;**
- **Legge 53/03;**
- **Legge 107/2015**

# NORMATIVA GENERALE

- **Costituzione della Repubblica** - art. 3: obbligo di rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione della personalità e partecipazione alla vita sociale;
- **Legge 517/77**: in nome del “diritto allo studio” impegno a dare una risposta organica alle differenze individuali;
- **Legge 59/97**: autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- **DPR 275/99**: autonomia didattica e organizzativa delle Ist. Scol. che concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni. Le Ist. Scol. *“riconoscono e valorizzano le diversità ... (e) possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”* (Art. 4);
- **Legge 53/03**: sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità.
- **Legge 107/2015**: prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica...massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

# **NORMATIVA SPECIFICA per i D.S.A**

- **Dal 2004.....**

**Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04**

**Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05**

**Nota MIUR 4798 del 27.07.05**

**Nota MIUR n. 4674 del 10 .05. 07**

**Indicazioni per il Curricolo 2007**

**Nota MIUR 5744 del 28.05.2009**

**D.P.R. n. 122 del 22.06.2009:  
valutazione degli alunni. **Art.10**  
**valutazione degli alunni con DSA****

# NORMATIVA SPECIFICA per i D.S.A.

- **Dal 2010:**

**Legge Regionale n. 16 del 4 marzo 2010**

**Legge 170 dell'8 ottobre 2010**

**Decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011 con Linee guida**

**Accordo in Conferenza Stato-Regioni su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)" del 25 luglio 2012 recepito dalla Regione Veneto (DGR 24 - XII – 2012).**

**Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013: trattano dei DSA, inserendoli nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali (BES).**

**Decreto Interministeriale MIUR-MS con il quale si adottano le "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA" del 17 aprile 2013**

**Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO) tra Regione del Veneto e U. S. R. per il Veneto del 10 febbraio 2014**

**NORMATIVA GENERALE e SPECIFICA per i  
DSA - BES**

**UNICO OBIETTIVO**

**DIRITTO ALLO STUDIO – SUCCESSO FORMATIVO  
dello studente**

# Legge 170/2010

Legge 170 dell'8 ottobre 2010

*“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento  
in ambito scolastico”*

# Legge 170: Finalità

- **Garantire il diritto all'istruzione;**
- **Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;**
- **Ridurre i disagi relazionali ed emozionali;**
- **Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;**
- **Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;**
- **Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;**
- **Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;**
- **Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.**

# Legge 170

## Compito delle scuole di ogni ordine e grado:

- **Individuare** casi sospetti di DSA (sulla base di protocolli regionali)
- **Evidenziare** persistenti difficoltà, **nonostante** adeguate **attività di recupero mirato**
- **Trasmettere** apposita comunicazione alla famiglia

# Legge 170

**Gli studenti con diagnosi di DSA**

**hanno diritto a fruire**

**di appositi provvedimenti dispensativi e  
compensativi di flessibilità didattica**

**nel percorso di istruzione – formazione e negli studi  
universitari**

**DECRETO ATTUATIVO Legge n. 170 :**  
**n. 5669**

**Le allegate**

**LINEE GUIDA**

**Sono parte integrante del decreto**

**Le Istituzioni scolastiche  
(tenendo conto delle **Linee guida**)**

**attuano i necessari interventi pedagogico - didattici**

per il

**successo formativo degli studenti con DSA**

- **Attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata**
- **Ricorrendo a strumenti compensativi e a misure dispensative**

## Decreto n. 5669 - Art.4 – Misure educative e didattiche

- **Gli insegnanti:**  
adottano **metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo** tenendo conto delle osservazioni di carattere scientifico contenute nelle **Linee guida**
- **Le Istituzioni scolastiche:**  
**assicurano l'impiego** degli opportuni **strumenti compensativi**,  
**curando l'acquisizione** delle competenze per un **efficiente utilizzo**

## Decreto n. 5669 - Art.4 – Misure educative e didattiche

L'adozione delle **misure dispensative** è finalizzata a:

- **evitare situazioni di affaticamento e di disagio**
- **senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati:**  
(apprendimento attraverso modalità diverse, **non minore apprendimento**)

DSA vs BES: per quanto riguarda gli **OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO** previsti dai piani di studio, occorre precisare che **per alcuni studenti con BES, è prevista la possibilità di calibrarli sui livelli minimi attesi.**

# Decreto n. 5669 - Art.4 – Misure educative e didattiche

- Percorsi di didattica individualizzata e personalizzata
- **Obiettivi:**
  - **Compresi** all'interno delle Indicazioni curriculari nazionali
  - Sulla base del **livello e delle modalità di apprendimento** dello studente
- **Proposte di insegnamento:**
  - Tengono conto delle **abilità possedute**
  - **Potenziano** anche le **funzioni non coinvolte nel disturbo**

# Individualizzazione e personalizzazione

## INDIVIDUALIZZAZIONE

“Si riferisce alle **strategie didattiche** che mirano ad assicurare a tutti gli studenti il **raggiungimento delle competenze fondamentali del curriculum**, attraverso **una diversificazione dei percorsi di apprendimento.**” M. Baldacci

“...consiste nella **differenziazione delle strategie didattiche** per **garantire a tutti gli alunni l’acquisizione delle competenze fondamentali**” D. Cristanini

# Individualizzazione e personalizzazione

## PERSONALIZZAZIONE

“L’azione formativa pianificata per **valorizzare le specificità** dell’alunno. Un’azione formativa sensibile alle differenze della persona nella molteplicità delle sue **dimensioni individuali (cognitive e affettive) e sociali (l’ambiente familiare e il contesto socio – culturale).**” M. Baldacci

Con la personalizzazione si persegue l’obiettivo di **raggiungere i medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi.**

Questa strategia implica la messa a punto di nuove **forme di organizzazione didattica e di trasmissione dei processi del “sapere” e del “saper fare”** in modo da **predisporre piani di apprendimento coerenti con le capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni”.**

(G. Chiosso, La personalizzazione dell’apprendimento)

**Decreto n. 5669 - Art. 5 –  
Interventi didattici individualizzati e personalizzati**

**La scuola**  **garantisce  
esplicita**

**Interventi didattici individualizzati e personalizzati**

**anche** attraverso la **redazione di un**

**Piano Didattico Personalizzato**

con l'**indicazione**

**degli strumenti compensativi e delle misure dispensative**

**Indicazione ribadita dalla normativa sui BES**

## Decreto n. 5669 - Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

### La valutazione – periodica e finale –

- è **coerente** con gli interventi pedagogico – didattici intrapresi
- **consente** allo studente con DSA di **dimostrare il livello di apprendimento raggiunto** mediante

### l'applicazione di misure che determinano condizioni ottimali:

- **tempi**
- **modalità** di strutturazione delle prove
- **attenzione** alla **padronanza dei contenuti disciplinari** a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria

**Decreto n. 5669 - Art. 6 –  
Esami di Stato I° e II° ciclo di istruzione**

**Le Commissioni degli Esami di Stato**

**Tengono in debita considerazione**

**Specifiche situazioni soggettive  
Modalità didattiche  
Forme di valutazione**

**Individuate nei  
percorsi didattici  
individualizzati e  
personalizzati  
(*PDP*)**

**Possono riservare** → **tempi più lunghi**

**Assicurano** → **utilizzazione idonei strumenti compensativi**

**Adottano** → **Criteria valutativi attenti più ai contenuti che alla forma:**

- **Nelle prove scritte (anche INVALSI)**
- **In fase di colloquio**

**Sulla base del disturbo specifico**

## **Le Istituzioni scolastiche**

**Attuano** ogni **strategia didattica** per consentire agli studenti con DSA **l'apprendimento delle Lingue straniere**


**Valorizzano** le **modalità** attraverso cui il discente **meglio può esprimere le sue competenze**

**Privilegiano** **l'espressione orale**

**Ricorrono** **agli strumenti compensativi e alle misure dispensative**

### **Prove scritte:**

**Progettate**  
**Presentate**  
**Valutate**



**secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA**

# Decreto n. 5669 - Art. 6 - **Lingue straniere: DISPENSA**

## **E' possibile dispensare dalle prestazioni scritte**

**in corso d'anno e in sede di Esami di Stato**

**Condizioni** (devono ricorrere **tutte**):

- 1) **Certificazione di DSA** attestante **gravità** del disturbo e **esplicita richiesta** di dispensa dalle prove scritte;
- 2) **Richiesta** presentata dalle **famiglie** o dallo **studente** maggiorenne;
- 3) **Approvazione** del **Consiglio di classe** che confermi la dispensa temporanea o permanente
  - tenendo conto delle valutazioni diagnostiche
  - sulla base risultanze interventi pedagogico-didattici
  - con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della Lingua straniera risulta caratterizzante.

**Esami di Stato**: modalità e contenuti **prove orali sostitutive delle scritte** sono stabilite dalle **Commissioni** sulla base documentazione **Consigli di Classe (PDP - Documento del 15 maggio per la Sec. di II° grado)**.

Il **titolo di studio** conseguito **è valido** per l'iscrizione alla sc. Sec. di II° grado o all'Università

## Decreto n. 5669 - Art. 6 - Lingue straniere: ESONERO

**E' possibile:**

solo in **casi di particolare gravità del disturbo**, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie **risultanti dal certificato diagnostico**

- 1. su richiesta presentata dalle famiglie e conseguente**
- 2. approvazione del Consiglio di classe**

**Conseguenze:**

- **Percorso didattico differenziato**
- **Valutazione relativa unicamente a tale piano**
- **Esami di Stato: prove differenziate**

**Titolo di studio: solo attestazione di cui all'art. 13 del DPR n. 323/1998**

***N.B. il Decreto legislativo 13 Aprile 2017 n.62 modifica questo articolo relativamente all'Esame di stato al termine del Primo ciclo***

## LINGUE STRANIERE - Decreto legislativo 13 Aprile 2017 n.62

**Le novità normative** in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel **primo ciclo** ed esami di Stato , permettono l'esonero dalla lingua straniera.

### Decreto legislativo 13 Aprile 2017 n.62

*«In casi di **particolare gravità** del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, **risultanti dal certificato diagnostico**, l'alunna o l'alunno, **su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe**, è **esonerato** dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.» ( art. 13)*

*Occorre valutare con molta attenzione la reale efficacia di tale scelta,*  
*anche rispetto alla prosecuzione degli studi e all'Esame di stato conclusivo scuola secondaria di II° grado:*

**GLI STUDENTI CHE NON SOSTENGONO LA PROVA DI LINGUA STRANIERA IN NESSUNA FORMA, NON OTTERRANNO IL DIPLOMA, MA SOLO IL CERTIFICATO DI CREDITO FORMATIVO**

# LINEE GUIDA

## STRUTTURA DEL DOCUMENTO

### Premessa

- 1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**
- 2. L'OSSERVAZIONE IN CLASSE**
- 3. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA  
STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE**
- 4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA**
- 5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE**
- 6. CHI FA CHE COSA**
- 7. LA FORMAZIONE**

## **LINEE GUIDA - DECRETO n. 5669**

Dalla Premessa...

La Scuola – nell’ambito dell’autonomia di cui gode è sollecitata a

*...porre al centro della propria cura la **persona**, sulla base dei principi sanciti **dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi**:*

*”La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della **singularità e della complessità di ogni persona**, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.”*

# *Linee guida*

- Forniscono **indicazioni su cosa sono e come si presentano i DSA**
- Contengono **suggerimenti operativi** nella logica della didattica individualizzata e personalizzata
- Illustrano **strumenti compensativi e misure dispensative** che vanno nella direzione di **evitare, per l'alunno, situazioni di affaticamento e disagio** in compiti e attività coinvolti dal disturbo, **senza per questo ridurre gli obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum.**
- Intendono incidere **sul piano metodologico** più che su quello contenutistico.
- Prevedono l'**adattamento di strumenti, materiali, strategie, tempi** per creare il punto di contatto tra la programmazione individualizzata e personalizzata dell'alunno/studente e quella della classe.

# Documentazione dei percorsi didattici P.D.P.

Dalle Linee guida:

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative devono essere esplicitati e formalizzati

# Piano Didattico Personalizzato - PDP

La CM n. 8 del 6/03/2013 sui BES

che posiziona i DSA all'interno della più ampia categoria dei BES

- ribadisce che:

***“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Tutta la normativa sugli esami di Stato a conclusione del primo e secondo ciclo di istruzione fa riferimento al ruolo strategico del PDP.”***

# Documentazione dei percorsi didattici

## P.D.P.

Dalle Linee guida:

**Il documento deve contenere almeno:**

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno e agli esami;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione ( in corso d'anno e a fine ciclo).

**In riferimento alle discipline coinvolte nel disturbo**

# Piano Didattico Personalizzato

**Piano:** progetto, programma

**Didattico:** per il miglioramento, efficienza, efficacia  
dell'insegnamento  
per il miglioramento, efficienza, efficacia  
dell'apprendimento

**Personalizzato:** programmato sul soggetto che apprende

**Obiettivo:**  diritto allo studio  
successo formativo

Non è il P. E. I. (Legge 104/92): **gli obiettivi di apprendimento sono gli stessi della classe, cioè quelli previsti dal curriculum**

# Piano Didattico Personalizzato

- **Atto dovuto in presenza di DSA certificato**
- Non obbligatorio in attesa del rilascio della certificazione (C.M.8 del 6/03/2013)
- Non obbligatorio in presenza di altri BES (C.M.8 del 6/03/2013)

**In ogni caso, la scuola deve farsi carico di personalizzare il percorso di studi in presenza di una difficoltà di apprendimento, indipendentemente dalla sua formalizzazione.**

**Ai docenti non si chiede di fare i clinici, né di essere esperti di didattica speciale,**

**bensì la capacità di leggere i bisogni di alunni e studenti e di dare una risposta pedagogico – didattica.**

# Piano Didattico Personalizzato

**NO**

**NON un adempimento formale**

**Non un semplice elenco di strumenti compensativi e misure dispensative**

**SI**

**STRUMENTO di LAVORO**  
capace di **MODIFICARE I**  
**COMPORAMENTI**

- **MIGLIORANDO**  
**L'INSEGNAMENTO**
- **PERMETTENDO**  
**L'APPRENDIMENTO**


# Piano Didattico Personalizzato

Ha lo scopo di:

**definire gli interventi da attuare**



**strategie di intervento, modalità di verifica e criteri di valutazione degli apprendimenti**



**monitorarne l'efficacia affinché siano messi in atto per il tempo necessario**

# Piano Didattico Personalizzato

**Stesura non oltre il primo trimestre scolastico** se c'è già la diagnosi

**il più presto possibile** se la diagnosi viene acquisita **in corso d'anno**.

- *Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA. ( 15 Febbraio per la Regione Veneto ).*
- **Il P .D. P. va condiviso con la famiglia, con la quale si concordano anche modalità e quantità del lavoro da svolgere a casa** *"Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni..." (Linee Guida 3.1)* **e, se possibile, con lo studente.**
- **Il P. D. P. va monitorato, eventualmente aggiornato e ripresentato alla famiglia in corso d'anno.**
- La circolare ministeriale n. 8/2013 **raccomanda l'adozione tempestiva del Piano Personalizzato anche nel caso di alunni con diagnosi privata di DSA che siano in attesa di certificazione delle ASL**, proprio per evitare che, nelle more delle procedure burocratiche, questi soggetti rimangano senza tutela.

# Piano Didattico Personalizzato

Il **Consiglio di classe**, acquisita la diagnosi, in seguito a

## 1 - fase preparatoria d'incontro e dialogo tra

- insegnanti (anche degli anni precedenti se possibile)
- famiglia
- studente se in età adeguata
- specialisti

nel rispetto di ruoli e competenze

## 2 - periodo di osservazione sistematica in classe

redige collegialmente il documento tenendo conto delle caratteristiche dello studente:


- Funzionamento delle abilità strumentali: lettura, scrittura, calcolo
- Entità del disturbo
- Caratteristiche del processo di apprendimento
- Ambiti deficitari
- Potenzialità: interessi, predisposizioni, abilità
- Atteggiamenti scolastici: attenzione, impegno, motivazione ....

# Piano Didattico Personalizzato

## OSSERVAZIONE SISTEMATICA

- **Le indicazioni fornite dalla diagnosi vanno registrate e comparate con quelle ottenute dall'osservazione in classe (attraverso griglie, tabelle riassuntive,..)**
- **Non si chiede agli insegnanti di fare diagnosi, ma di OSSERVARE prestazioni atipiche, stili di apprendimento, DIFFICOLTA', ma anche POTENZIALITA'**

# Un aiuto...



- Normativa di riferimento
- Schemi di osservazioni sistematiche per rilevazione precoce e attività di recupero
- modelli di comunicazione tra la Scuola ed i Servizi Territoriali

# Piano Didattico Personalizzato

**La diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili secondo la normativa sulla privacy, quindi, senza l'autorizzazione della famiglia, questa condizione **NON PUÒ ESSERE RESA NOTA ai compagni.****

**Devono essere informati, invece, tutti i docenti del Consiglio di Classe (con obbligo della riservatezza e della privacy).**

*...Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia...(CM n. 8 del 2013 sui BES)*

# Piano Didattico Personalizzato

E' una **risorsa** per la Scuola in quanto **stimola e favorisce:**

- **il lavoro collegiale**
- **la condivisione** delle problematiche e la ricerca di soluzioni
- **la riflessione** sulle pratiche adottate e su come migliorarle
- **la condivisione** di responsabilità **con la famiglia** e **l'attivazione di sinergie** (anche con i **Servizi sanitari**)

**contribuendo ad evitare:**

- **fraintendimenti**
- **contraddittorietà**
- **improvvisazioni**

E inoltre:

- **facilita** il passaggio di scuola
- **vincola** **la Commissione degli Esami di Stato**

# Piano Didattico Personalizzato

**Sottoscrivere il PDP** significa condividere il percorso educativo dello studente ed esserne corresponsabili:

- **Il Dirigente** in quanto garante del rispetto della normativa e della correttezza del procedimento
- **Gli insegnanti** in quanto responsabili delle strategie didattiche e dei criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti;
- **La famiglia** chiamata a contribuire alla stesura del documento e a collaborare alla sua applicazione.

**Il PDP è un patto fra docenti, famiglia e studenti per individuare e mettere in atto un progetto educativo e didattico personalizzato finalizzato al successo formativo dello studente.**

***Genitori e Scuola sono tenuti alla reciproca, franca e leale collaborazione, fondamentale per dare piena attuazione alla funzione educativa e formativa spettante ad entrambe le istituzioni.***

***La collaborazione è la sola modalità di rapporto che, se correttamente realizzata, fornisce coesione, coerenza e continuità tra i diversi “mondi” che l’alunno abita, di cui fa esperienza e da cui trae gli insegnamenti espliciti ed impliciti che andranno a costruire una parte essenziale della sua identità personale e sociale.***

***USR ER***

# Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA

## SCUOLA

Interventi di identificazione precoce casi sospetti



attività di recupero didattico mirato



persistenti difficoltà



comunicazione alla famiglia



## FAMIGLIA

Richiesta di valutazione



## SERVIZI

iter diagnostico



Diagnosi - documento di certificazione diagnostica

comunicazione della famiglia alla scuola



provvedimenti compensativi e dispensativi – Didattica e valutazione personalizzata



# IN SINTESI: CHI FA COSA?

DIRIGENTE SCOLASTICO	REFERENTE DSA	DOCENTE	FAMIGLIA
<ul style="list-style-type: none"><li>• È garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati</li><li>• Garantisce e promuove il raccordo tra i soggetti coinvolti</li><li>• Riceve la diagnosi e la condivide con i docenti</li><li>• Promuove attività di formazione e progetti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svolge funzioni di sensibilizzazione</li><li>• Informa sulle norme e dà indicazioni</li><li>• Cura la dotazione di sussidi, la formazione dei colleghi e i rapporti con enti specializzati</li><li>• Media i rapporti fra i vari soggetti coinvolti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mette in atto strategie di recupero</li><li>• Adotta le misure dispensative e gli strumenti compensativi</li><li>• Sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno</li><li>• Attua modalità di verifica e valutazione adeguate</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provvede a informare la scuola o a far valutare il figlio</li><li>• Condivide le linee del PDP (autorizzando la scuola ad adottare le misure stabilite)</li><li>• Sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno</li><li>• Verifica lo svolgimento dei compiti assegnati e delle richieste</li></ul>



# Piano Didattico Personalizzato: strumenti compensativi

**Dalle Linee guida: «*Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.*»**

*Fra i più noti indichiamo:*

- *la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;*
- *il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;*
- *i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;*
- *la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;*
- *altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.*

***Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. ...»***

**Ogni docente indicherà nel PDP gli strumenti compensativi dei quali lo studente usufruirà in relazione alla sua disciplina.**

# Piano Didattico Personalizzato: misure dispensative

**Dalle Linee guida:** *«Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.»*

- Es. lettura a voce alta
- scrittura veloce sotto dettatura
- ricopiare dalla lavagna
- uso del vocabolario cartaceo
- uso mnemonico delle tabelline
- studio delle lingue straniere in forma scritta ove necessario

***Gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sono facilitazioni, servono a mettere gli scolari/studenti con DSA allo stesso livello dei compagni!***

# Piano Didattico Personalizzato: modalità di verifica e valutazione


- **Dalle Linee guida:** il docente potrà consentire all'alunno o allo studente con DSA di *«....usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto...»*

**e potrà inoltre concedere e organizzare:**

- interrogazioni programmate, con supporto di mappe, cartine, ecc.
- prove orali in compensazione alle prove scritte
- utilizzo di prove strutturate e presentate in coerenza ai bisogni dello studente
- utilizzo di mediatori didattici (mappe, schemi, ecc.) durante le interrogazioni.

**Il docente potrà esplicitare che:**

- la valutazione delle prove scritte e orali terrà conto del contenuto più che della forma
- si andranno a valutare le conoscenze e le competenze piuttosto che le carenze



# Linee guida : il Referente di Istituto

**Il Dirigente scolastico può** avvalersi della **collaborazione di un referente o funzione strumentale** con compiti di **informazione, consulenza, coordinamento**.

**Il referente** – adeguatamente formato – assume nei confronti **del Collegio dei Docenti**, le seguenti funzioni:

- **fornisce informazioni** circa le disposizioni **normative** vigenti;
- **fornisce indicazioni** di base su **strumenti compensativi e misure dispensative** al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- **collabora**, ove richiesto, alla **elaborazione di strategie** volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- **offre supporto ai colleghi** riguardo a **specifici materiali didattici e di valutazione**;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- **diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica** o di **aggiornamento**;
- **fornisce informazioni** riguardo alle **Associazioni/Enti/Istituzioni/Università** ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- **fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme** on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- **funge da mediatore** tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- **informa eventuali supplenti** in servizio nelle classi con alunni con DSA.

# Da sfida ad opportunità

E' possibile estendere a tutta la classe  
l'adozione di alcuni strumenti e di strategie che

da compensative

diventano inclusive

Metodologie didattiche



Didattica Inclusiva



## Strategie educative e didattiche

→ Didattica Inclusiva



- Attività in piccoli gruppi
- Tutoraggio tra pari
- Lavoro sul metodo di studio
- Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal codice scritto
- Usare tecniche multisensoriali
- Utilizzo di organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe concettuali, mappe mentali, tabelle, ...)
- Uso degli anticipatori
- Divisione di un compito in sotto-obiettivi
- Semplificazione del testo
- Facilitazione del testo
- Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione

**«Forse proprio la presenza in classe di alunni con DSA in carne ed ossa sarà il grimaldello che costringerà tutta la scuola italiana a ripensare le proprie pratiche, più ancora che non un allegato al Regolamento o una circolare ministeriale.»**

**D. Notarbartolo**

# Documenti da conoscere

- **Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)» del 25. 07.2012 recepito dalla Regione Veneto.**
- **Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento) di cui all'art. 7, c.1, della legge 8 ottobre 2010 , n. 170 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**

**Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su  
«Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di  
apprendimento (DSA)» del 25. 07.2012  
recepito dalla Regione Veneto.**

**Art. 1: Attivazione del percorso diagnostico**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, **Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ...convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere *tempestiva* e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge n.170/2010...e in seguito alle procedure di riconoscimento precoce di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.**

**Schema di accordo su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)» del 25. 07.2012**  
**recepito dalla Regione Veneto.**

**I servizi pubblici e i soggetti accreditati (...) effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni della *Consensus Conference*.**

**La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato. ( la Regione Veneto indica come termine, di norma, il 15 febbraio)**

**Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene.**

**Schema di accordo... su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)» del 25. 07.2012  
recepto dalla Regione Veneto.**

**Art. 3: Elementi della certificazione di DSA**

1. La certificazione di DSA ...**deve essere articolata e formalmente chiara.**
2. La certificazione di DSA **contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge (...)** A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un **profilo di funzionamento** (che definisce più precisamente le **caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza**). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.
3. Il **profilo di funzionamento** è di norma aggiornato:
  - **al passaggio da un ciclo scolastico all'altro** e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
  - **ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.**

**Schema di accordo... su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)» del 25. 07.2012  
recepto dalla Regione Veneto.**

**Art. 3: Elementi della certificazione di DSA**

1. La certificazione di DSA ...**deve essere articolata e formalmente chiara.**
2. La certificazione di DSA **contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge (...)** A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un **profilo di funzionamento** (che definisce più precisamente le **caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza**). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.
3. Il **profilo di funzionamento** è di norma aggiornato:
  - **al passaggio da un ciclo scolastico all'altro** e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
  - **ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.**

**Regione Veneto**  
**DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012**

In seguito all'Accordo Stato -Regioni, la **Regione Veneto ha emanato un decreto, il DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012**, che fornisce ulteriori **chiarimenti** su:

- **enti che possono rilasciare la diagnosi,**
- **modello di diagnosi,**
- **tempistica** anche in relazione al rinnovo per i passaggi di grado scolastico e in relazione agli Esami di stato di fine ciclo.

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE  
DEI CASI SOSPETTI DI DSA (DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO)  
di cui all'art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010 , n. 170  
tra  
REGIONE DEL VENETO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**

Visto Il **D. M. 17 aprile 2013 “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA”** Il Protocollo definisce :

- **Ruolo e competenze** delle diverse istituzioni e professionalità coinvolte nelle attività di formazione e nella realizzazione del progetto (individuazione precoce e interventi di potenziamento);
- **modalità e tempi** dell'attività di rilevazione, con l' indicazione di procedure e strumenti riconosciuti efficaci;
- **modalità di collaborazione** tra le scuole e i servizi sanitari, comprese le modalità di comunicazione (in caso di avvio di un percorso diagnostico) dei dati rilevati nel corso delle attività di individuazione precoce

## PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI DI DSA ... tra REGIONE DEL VENETO e U. S. R. PER IL VENETO

Il percorso per l'individuazione precoce dei casi sospetti di DSA si articola in tre fasi:

- **Individuazione degli alunni che nella scuola primaria presentano difficoltà significative di lettura, scrittura e calcolo e, nella scuola dell'infanzia, uno sviluppo atipico del linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche**
- **Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà**
- **Segnalazione dei soggetti "resistenti" all'intervento didattico**

I genitori devono essere messi costantemente al corrente dalla scuola delle difficoltà degli apprendimenti evidenziate nei propri bambini e delle attività di potenziamento attivate nelle quali, laddove possibile, devono essere coinvolti.

È **compito della scuola individuare i casi per i quali il potenziamento è risultato inefficace e che presentano caratteristiche più probabilmente compatibili con un sospetto di DSA.** Per questi ultimi verrà predisposta dalla scuola una **comunicazione scritta per i genitori**, riportante le difficoltà/potenzialità osservate nel percorso di apprendimento e potenziamento.

*Grazie per l'attenzione !*

